

DEROGA ALLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELL'I.C. Via Nicola M.Nicolai

Come previsto dai decreti sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009 e D. lgs. 62/2017 per la secondaria di 1° grado), all'inizio di ciascun anno scolastico le scuole comunicano alle famiglie, con circolare informativa del DS, la frequenza obbligatoria del monte ore annuale personalizzato, almeno tre quarti, ai fini della validità dell'anno scolastico.

A tal proposito si precisa che il monte ore di lezioni consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

È competenza del Collegio dei docenti stabilire con delibera motivate e straordinarie deroghe al limite minimo della frequenza per tre quarti del monte ore annuo personalizzato e, di conseguenza, al limite massimo di assenze per un quarto del monte ore annuo.

Tali deroghe saranno previste per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione degli alunni e degli studenti.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, comporta la non validità dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Criteri di deroga

1. ricovero ospedaliero;
2. gravi e documentati motivi di salute;
3. assenze anche non consecutive, ma ricorrenti in quanto determinate da gravi patologie, entrate posticipate/uscite anticipate per effettuare terapie e prestazioni di natura sanitaria ;
4. terapie e/o cure programmate e documentabili anche per gli alunni DA e con BES;
5. gravi e documentati motivi di famiglia;
6. grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;

7. alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia;
8. ricovero ospedaliero certificato per cui non è stato possibile attivare la scuola in ospedale;
9. alunni stranieri per motivi legati alla loro cultura, economia e alle tradizioni dei paesi di origine;
10. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
11. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
12. situazioni emergenziali legate a pandemia.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari. Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione.

Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.